

Chi deve presentare l'attestazione ISEE standard o ordinaria

Gli utenti che accedono al servizio in convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca che intendono usufruire delle agevolazioni rispetto all'importo massimo della retta mensile, dovranno necessariamente presentare l'attestazione ISEE standard o ordinaria **rilasciata nel 2020** ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 in vigore dal 01/01/2015.

Essa dovrà essere presentata ogni anno, sia per le nuove iscrizioni sia per le richieste di conferma.

Essa dovrà essere intestata al genitore che richiede l'iscrizione (dipendenti tecnici-amministrativi, docenti, ricercatori, specializzandi, studenti, assegnisti e dottorandi dell'Ateneo).

ATTENZIONE:

- Gli utenti che NON presenteranno l'attestazione ISEE standard o ordinaria entro la scadenza prefissata saranno collocati in fascia massima **sino al termine dell'anno educativo senza possibilità di revisione**.
- **Coloro che avranno presentato l'attestazione ISEE standard o ordinaria entro i termini stabiliti**, potranno presentare, in corso d'anno, un ISEE Corrente per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. La retta sarà aggiornata a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della nuova attestazione ISEE presso la Segreteria Amministrativa.

Quando deve essere presentata

L'attestazione ISEE dovrà essere consegnata **all'atto dell'iscrizione** OPPURE **entro il 20 maggio 2020** con le seguenti modalità:

❖ **Via PEC:** all'indirizzo bambinibicocca@legalmail.it

❖ **Cartacea su appuntamento:**

→ presso la Segreteria del nido Bambini Bicocca scrivendo al seguente indirizzo segreteria.bambinibicocca@unimib.it

→ presso il Nido chiamando il numero 02.6448.6950 (dott.ssa Piera Braga)

In caso di iscrizione in corso d'anno, la famiglia avrà tempo 30 giorni effettivi per presentare l'attestazione ISEE standard o ordinaria a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione e comunque entro e non oltre una settimana dall'inizio della frequenza.

Cos'è l'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l'accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità.

L'ISEE, quindi, consente alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base delle effettive condizioni economiche dell'interessato e del suo nucleo familiare, di concedere l'accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie.

La normativa relativa all'ISEE è stata recentemente modificata dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 «Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159»

Le informazioni richieste per il calcolo ISEE vanno riportate nell'apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e riguardano la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e il patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare.

La situazione reddituale ai fini ISEE

L'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio, nel 2020, ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2018), mentre le spese o franchigie, di cui al comma 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU. Concorrono alla formazione del reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero (tassati esclusivamente nello Stato estero); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Modalità di calcolo differenziate dell'ISEE

La nuova normativa ISEE ha stabilito delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore in funzione della specificità delle situazioni. Di conseguenza non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori. Che configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

La DSU per la richiesta dell'attestazione **ISEE** ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente; moduli integrativi.

Durata di validità dell'attestazione ISEE

Anche la durata di validità della nuova certificazione ISEE è diversa dalla precedente. La nuova certificazione ISEE ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Come richiedere l'ISEE

Per effettuare il calcolo ISEE occorre compilare correttamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

E' possibile presentare la DSU e acquisire l'attestazione ISEE direttamente collegandosi al [sito internet www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione **"Servizi on-line" - "Servizi per il Cittadino"**.

Per accedere al portale ISEE è necessario essere in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. Il PIN può essere richiesto tramite procedura on line, accedendo nella sezione "Come fare per" - "Ottenere e gestire il PIN" del sito INPS.

<https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale INPS il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

La DSU può essere presentata anche **presso un qualunque CAAF** o presso la **sede dell'Inps competente per territorio**.

La Bambini Bicocca srl **non compie alcuna attività di assistenza** alla compilazione della DSU.

ATTENZIONE: I CAAF ricevono solo su appuntamento. Si consiglia, pertanto, di **prenotarsi con congruo anticipo**.

Tempi di rilascio dell'attestazione ISEE

Al cittadino che presenta la DSU, viene rilasciata **un'attestazione per l'avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato, per ottenere il quale è necessario che sia completata l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate**.

Ai sensi di quanto indicato nella Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, **la certificazione ISEE è rilasciata dall'INPS al richiedente entro 10 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della DSU.

L'attestazione potrà poi essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso a servizi di pubblica utilità.

Ritiro dell'Attestazione ISEE richiesto tramite INPS o CAAF

Le disposizioni ministeriali hanno modificato anche le modalità per il ritiro dell'attestazione ISEE, che potrà aver luogo mediante:

- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal richiedente nella DSU;
- accesso all'area servizi del portale web dell'INPS, previa registrazione, acquisendo l'attestazione nella sezione dedicata all'ISEE ovvero richiedere l'attestazione presso le sedi territoriali dell'INPS;
- presso il CAAF presso il quale ha presentato la DSU, previa sottoscrizione, nella DSU, di conferimento di apposito mandato.

Normativa di riferimento

- Art 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 modificato in sede di conversione con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ulteriormente modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in sede di conversione con legge 7 agosto 2012, n. 135.
- D.P.C.M. (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) 5 dicembre 2013, n. 159.
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014.
- Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014